

## CHIARIMENTI: l'Iva sulle prestazioni di vitto e alloggio

di Redazione

Pubblicato il 21 maggio 2010



Le Entrate, con la circolare 25/E del 19 maggio 2010, chiariscono il modus operandi per le prestazioni di vitto e alloggio in merito all'Iva non detratta. Quando il contribuente (impresa o professionista) non deduce l'Iva per propria scelta di convenienza, la può detrarre dal reddito a titolo di costo e rileva nella determinazione della base imponibile Irap. E' un cambiamento di rotta dell'Agenzia delle entrate, visto che in precedenza (circolare 6/E e risoluzione 84/E del 2009) aveva negato questa possibilità. Il ripensamento è dettato da un orientamento consolidato, secondo il quale l'inerenza va riconosciuta per il solo fatto che un costo è valutato dall'imprenditore nell'ambito di una scelta di convenienza economica, cioè quando l'obiettivo è quello di pervenire al maggior risultato economico possibile.

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

